

Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. n. 132 - 5501/2019

**OGGETTO: COMUNE DI BEINASCO - VARIANTE PARZIALE N. 1/2019 AL P.R.G.C.
OSSERVAZIONI**

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2019 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Beinasco, con deliberazione del C.C. n. 24 del 27/03/2019 e trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 12/04/2019 con nota prot. n. 10301/2019 (pervenuto in data 12/04/2019, di cui al ns. prot. 33816/2019 del 12/04/2019), ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. n. 56/1977, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
(pratica n. VP_014_2019);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 27/03/2019 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2019, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici (come desumibile dalla "Relazione Illustrativa"), è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente:

1. procedere al parziale cambio della destinazione urbanistica di un area di circa 1400 mq in Borgo Melano, Via D'Annunzio, da SP303 "aree attrezzate a servizio degli impianti produttivi" con destinazione parcheggio, a PC "aree produttive esistenti consolidate";
2. eliminare i vincoli territoriali in località Borgo Melano derivanti dalle aree di rispetto dei pozzi dismessi P4 (TO-P-05838) e P5 (TO-P-05839) a seguito della loro dismissione;

preso atto che:

- il Comune di Beinasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, documento trasmesso con la medesima nota prot. 10301/2019 del 12/04/2019 (ns. prot. PEC 33816/2019 del 12/04/2019) al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali della Città Metropolitana di Torino quale

Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 172-4859/2019 del 16/05/2019 è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale n. 1/2019 in oggetto con il PTC2, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977;
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2019 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/1977), adottato dal Comune di Beinasco con deliberazione C.C. n. 24 del 27/03/2019, le seguenti osservazioni:
 - a) Il progetto di Variante n. 1/2019 al PRGC prevede il cambio di destinazione urbanistica di

un'area di superficie pari a circa 1400 mq in Borgata Melano da Servizi "SP303" a produttiva "PC". Se la superficie a Servizi "SP303" derivasse dalla dismissione al Comune di Beinasco di Standard nell'ambito del PEC perimetrato nella cartografia allegata alla Variante in oggetto, la superficie territoriale rimarrebbe immutata. Nel caso in cui detta ipotesi sia confermata, si ritiene che la superficie oggetto di cambio di destinazione d'uso non vada computata ai fini della verifica del parametro individuato dall'art. 17 comma 5 lettera f) in quanto trattasi di verifiche da effettuarsi sulla base delle superfici territoriali. Infatti la L.R. 56/77 art. 17 comma 5 lettera f) recita: *"non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive"*.

- b) Prendendo atto che la L.U.R. art. 17 comma 7 prevede che la verifica dei parametri di parzialità sia riferita al complesso delle varianti approvate, si suggerisce di valutare l'opportunità di integrare la tabella di verifica nell'atto di approvazione con l'analisi della variante al PRGC n. 1/2019, al fine di avere una visione complessiva dei valori numerici interessati.
- c) Rammentando che la valorizzazione ovvero la dismissione di aree di proprietà comunale comporta l'aggiornamento del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" come previsto dalla Legge 6/8/2008 n. 133, **si chiede di verificare**, con riferimento alle aree a Servizi oggetto di cambio di destinazione urbanistica, quanto segue:
- il rispetto degli standard minimi per le aree produttive previsti dalla L.U.R.;
 - la cessazione dell'efficacia della Convenzione del piano esecutivo di dismissione in proprietà al Comune.
- d) Qualora gli interventi previsti dalla Variante in oggetto interessino, anche solo marginalmente, zone interne all'area di osservazione di cui all'art. 6 delle Norme di Attuazione della Variante di adeguamento del PTC al D.M. 9 maggio 2001 in materia di pianificazione in zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, si rammentano gli obblighi ivi descritti che di seguito si riportano testualmente: *"I comuni già dotati di Elaborato RIR alla data di approvazione della presente Variante, devono integrare l'Elaborato tecnico vigente con uno studio allargato all'intera "Area di osservazione" come definita all'art. 8 delle presenti norme..."*. Si coglie l'occasione per rammentare gli obblighi previsti dall'art. 20 delle Norme di Attuazione della Variante al PTC sopra citata nelle more dell'adeguamento del PRGC.
- e) Si osserva che dagli elaborati della Variante n° 1/2019 al PRGC non si evince la compatibilità geologica degli interventi proposti. Si richiede di integrare gli elaborati del progetto definitivo dando atto di detta compatibilità anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di un estratto dell'elaborato del vigente PRGC "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica".
- f) Pur prendendo atto che l'area oggetto di cambio di destinazione urbanistica prevista nella Variante parziale n. 1/2019 è dislocata in area urbanizzata, si ricorda che il comma 6 dell'art. 17 L.U.R. prevede che gli elaborati di variante riferiti a previsioni insediative comprendano *"..... una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante"*.

- g) Relazione Illustrativa – pag. 26 - Tabella “Verifica parametri art. 17 comma 5 L.U.R.”: si osservano nella colonna denominata “Valori limite residui”, ed in particolare in corrispondenza delle righe “parametri c) e d)” quantità che non parrebbero corrette. Si ritiene che il valore riportato di “12.291 mq” sia stato calcolato in base alla variazione della CIRT intervenuta con la Variante parziale 1/2018 (CIRT variante 1/2018 = 25.582 abitanti x 0,5 mq/abitante = 12.291 mq). Si reputa che detto valore debba essere rivisto, avendo cura che sia riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.

Sommando le variazioni delle superfici a Servizi già intervenute con le precedenti Varianti parziali ed utilizzando i valori indicati nella citata tabella si ottiene quanto segue:

Valore limite residuo – parametro c) 12.291mq – 4000 mq – 1400 mq = **6.891** mq

Valore limite residuo – parametro d) 12.291mq – 1600 mq – 257 mq = **10.434** mq

- h) In materia ambientale, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali, Unità Speciale VAS, VIA e AIA della Città Metropolitana di Torino, quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggebità alla V.A.S., e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggebità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;

3. **di trasmettere** al Comune di Beinasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 21 maggio 2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
Firmato in originale